



Consulenti del Lavoro
▼ Consiglio Provinciale di Parma

Viale dei Mille, 140 - 43125 Parma
Tel. 0521.941428 - Fax 0521.952721
segreteria@consulentilavoro.pr.it
www.consulentilavoro.pr.it
PEC: ordine.parma@consulentidellavoropec.it
C.F. 80014810347

Ente di Diritto Pubblico - Legge 11/1/1979 n. 12

Gentili Colleghe Egregi Colleghi,

Con decorrenza dal 1° gennaio 2015 è entrato in vigore il nuovo regolamento per la Formazione Continua Obbligatoria approvato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine con Delibera n. 311 del 25 Settembre 2014.

Quanto viene di seguito esposto, avrà quindi valore per il prossimo biennio di formazione mentre per ciò che riguarda il periodo 2013/2014 restano ancora in vigore le norme stabilite dal precedente Regolamento.

Il nuovo regolamento porta con sé importanti novità che riteniamo utile e doveroso esaminare per fornire a tutti gli iscritti le informazioni necessarie per il rispetto delle regole in esso contenute, alleghiamo anche alla presente, un documento che riepiloga, in un sintetico prospetto, le principali variazioni in materia.

Sono obbligati ad assolvere il proprio dovere di formazione professionale tutti i Consulenti del Lavoro a prescindere dalla forma e dalla modalità di svolgimento della professione, non è più prevista la possibilità di richiedere l'esonero dall'obbligo della FCO per il collega ultra 70enne o per il CDL che non svolge l'attività professionale.

Il periodo di valutazione della FCO mantiene la durata biennale coincidente con l'anno civile e, ogni Consulente del Lavoro, dovrà conseguire nel biennio non meno di 50 crediti, di cui almeno 6 nelle materie di Ordinamento Professionale e Codice Deontologico. La maturazione per ciascun anno non dovrà essere inferiore ai 16 crediti.

E' stata introdotta, inoltre, la possibilità di beneficiare di un debito formativo, nella misura massima di 9 crediti nel biennio. Tale debito dovrà essere recuperato entro il 30 giugno dell'anno successivo alla fine del biennio. I colleghi sono comunque pregati di fare il possibile per raggiungere la quota dei crediti validi allo scadere del biennio lasciando che lo strumento del debito rimanga relegato all'eccezionalità.

La scelta degli eventi formativi è rimessa all'autonomia del Consulente del Lavoro, che potrà partecipare ad eventi, le cui materie di studio, dovranno essere quelle previste dall'articolo 2 del Regolamento, segnaliamo che sono state introdotte nuove materie a quelle già conosciute:

- Certificazione dei contratti
- Tecniche di comunicazione istituzionale e professionale.

Un'importante novità è rappresentata dal sistema di accreditamento degli eventi cui il consulente decide di partecipare, rimandando ad un'attenta lettura degli articoli 7 e 8 del regolamento, desideriamo precisare quanto segue.

Sono eventi che garantiscono l'accreditamento di diritto senza ulteriori adempimenti:

- Quelli organizzati dal Consiglio Nazionale dell'Ordine e dalle sue Fondazioni
- Quelli organizzati dal Consiglio Provinciale dell'Ordine

Sono eventi che garantiscono l'accreditamento fermo restando il rispetto dei requisiti previsti dall'articolo 2 (materie) e 9 (criteri di valutazione) del regolamento:

- Quelli organizzati da altri Ordini Professionali, accreditati su richiesta dell'interessato previa consegna dell'attestato al Consiglio Provinciale dell'Ordine, entro il termine della dichiarazione (28 febbraio successivo alla scadenza del biennio)
- Gli eventi formativi organizzati da associazioni di iscritti agli albi e da altri soggetti, dovranno essere preventivamente autorizzati dal Consiglio Nazionale dell'Ordine, pertanto, consigliamo vivamente i colleghi di reperire preventivamente le necessarie informazioni poiché la partecipazione ad eventi non accreditati non permette la maturazione dei crediti formativi

Viene ribadito il valore del credito che rimane l'ora e viene anche confermata l'infrazionabilità dei crediti, al fine di ottenere l'intero ammontare dei crediti disponibili per la partecipazione ad un convegno, il consulente del lavoro, dovrà essere presente per tutta la durata dell'evento, con obbligo di registrazione sia in entrata che in uscita.

In merito agli esoneri, gli stessi, vengono concessi dal Consiglio Provinciale dell'Ordine a seguito di richiesta dell'interessato, le motivazioni ed i termini di presentazione delle istanze sono puntualmente indicate all'articolo 10 del Regolamento che vi invitiamo a consultare.

Desideriamo portare alla Vostra attenzione che la violazione dell'obbligo di curare la propria formazione professionale costituisce illecito disciplinare.

Il Consiglio Provinciale dell'Ordine intende rispettare con rigidità quanto previsto dal Regolamento della formazione continua ed invita i colleghi a tenere comportamenti consoni e responsabili, in particolare, si richiede massima puntualità all'ingresso dei corsi, la permanenza all'interno della sala per l'intera durata dell'evento ed il rispetto dell'orario di uscita.

Nella certezza che vorrete condividere le nostre decisioni, anche al fine di evitare fastidiose discussioni in merito, restiamo a disposizione per ulteriori informazioni.

Cordiali saluti

Il Consiglio Provinciale dell'Ordine

Allegati:

- prospetto di sintesi
- regolamento della FCO